

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1110. - Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1927).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. - La concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) in servizio pubblico pel trasporto di persone e di cose è accordata con decreto Reale sentita la Regia Commissione per le funicolari aeree e terrestri, istituita con il R. decreto 17 gennaio 1926, e sotto l'osservanza delle norme di cui ai seguenti articoli.

Qualora la linea cada in tutto o nella maggior parte del suo percorso entro l'abitato e sia destinata al servizio prevalentemente urbano, sarà sentito il Comune interessato.

Art. 2. - Il decreto di concessione implica a ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità per tutto quanto concerne le funivie in servizio pubblico, e ad esse si applicano le disposizioni di legge che regolano le espropriazioni nei riguardi delle ferrovie in regime di concessione all'industria privata.

Il concessionario ha diritto a passare sulle proprietà altrui con le funi delle vie funicolari aeree, l'indennità da corrispondere al proprietario dei fondi servienti sarà da determinarsi in corrispondenza alla diminuzione del valore dei fondi stessi derivante dall'imposizione e dall'esercizio della servitù secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 7 giugno 1894, n. 232.

Art. 3. - Alle funivie destinate a servire Comuni isolati o che facilitino comunicazioni fra centri abitati o fra essi e stazioni ferroviarie, tramviarie o lacuali, o che comunque rivestano carattere di notevole interesse pubblico, potrà essere accordata una sovvenzione dello Stato, semprechè si verificino le condizioni di cui all'art. 34 del testo unico delle leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

La sovvenzione è determinata in base ad un piano finanziario comprendente anche le previsioni di esercizio e viene corrisposta in annualità non superiori a 25, il cui valore attuale non potrà mai superare la metà del presunto costo di impianto.

A tali annualità sono applicabili le disposizioni degli articoli 37 e 38 del testo unico sopracitato.

Nel caso che sia accordata la sovvenzione il Regio decreto di concessione sarà emesso su conforme parere del Consiglio di Stato, di concerto col Ministro delle finanze.

Art. 4. - La concessione delle funivie potrà avere la durata fino ad anni venticinque a datare dall'apertura della linea all'esercizio: e su domanda del concessionario, da presentarsi almeno un anno prima della scadenza, potrà essere prorogata di altri dieci anni senza corrispettivo di alcun sussidio, a giudizio insindacabile del Ministero dei lavori pubblici ed alle condizioni che verranno da questo stabilite.

Per il primo decennio di esercizio potrà essere accordato al concessionario il privilegio esclusivo, giusta l'art. 49 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 5. - Per la concessione di funivie, che facciano parte integrante e siano impiantate a complemento di ferrovie o tramvie extraurbane sono applicabili, nei riguardi della durata della concessione e della misura della sovvenzione, le disposizioni, rispettivamente per le ferrovie o tramvie extra urbane, contenute nel testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni. In tal caso il limite stabilito dalle leggi per il sussidio chilometrico può essere aumentato esclusivamente di quanto occorre in dipendenza della spesa di impianto della funivia.

Nella lunghezza sussidiabile della ferrovia o della tramvia non è da computarsi quella della funivia.

Agli effetti della emissione dei certificati d'avanzamento, dovranno considerarsi a parte i lavori concernenti la funivia, raggugliandone la percentuale al costo totale previsto per la medesima.

Art. 6. - Alla scadenza della concessione, ove non si faccia luogo al suo prolungamento decennale, gli impianti costituenti le funivie passeranno gratuitamente in proprietà del Comune o del Consorzio dei comuni interessati, a meno che trattisi di funivie facenti parte integrante di ferrovie concesse, nel qual caso saranno da osservarsi le disposizioni in materia vigenti per queste ultime.

Art. 7. - Il concessionario sarà tenuto al trasporto gratuito della posta, nei limiti di peso che verranno stabiliti nel disciplinare di concessione.

Art. 8. - Il Ministero dei lavori pubblici o le autorità da esso delegate avranno la facoltà discrezionale ed insindacabile di far sospendere in qualsiasi momento, per ragioni di incolumità pubblica, l'esercizio della linea.

Art. 9. Le funivie sono soggette ad un annuo contributo da versarsi allo Stato quale corrispettivo delle spese di sorveglianza e che verrà fissato con l'atto di concessione.

Art. 10. - In quanto non è diversamente disposto con la presente legge, sono applicabili alle funivie le norme che disciplinano le tramvie extra urbane e di cui al testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni.

Art. 11. - Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle funicolari aeree private, anche se in servizio di consorzi di utenti, destinato al trasporto di prodotti agrari ed industriali.

Art. 12. - Per la concessione degli ascensori in servizio pubblico valgono le norme della presente legge.

Non potrà essere però accordata la sovvenzione governativa di cui al precedente art. 3, a meno che si tratti di ascensori facenti parte integrante di ferrovie o tramvie extraurbane, nel qual caso si applica ad essi l'art. 5 di cui sopra.

Art. 13. - Con decreto del Ministero delle finanze sarà provveduto ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 14. - Con decreto Reale, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, sarà approvato il regolamento per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927.

VITTORIO EMANUELE

GIURIATI - VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.